

DL SEMPLIFICAZIONI

L'art. 48, comma 7, estende le nuove procedure

dai servizi a **breve termine – LOCAZIONE E NOLEGGIO**
(art. 7-quater, comma 1, lettera e, Dpr n. 633/1972)

ai servizi a **lungo termine - LEASING**
(art. 7-sexies, comma 1, lettera e-bi, Dpr n. 633/1972)

dal 1 NOVEMBRE 2020



La nuova disciplina si applica ai contratti conclusi successivamente alla pubblicazione del Provvedimento 29.10.2020.



PROVVEDIMENTO 29.10.2020

Prot. n. 341339/2020

EFFETTIVA UTILIZZAZIONE

«si evince dal contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall'utilizzatore dell'imbarcazione stessa sotto la propria responsabilità al momento della messa a disposizione dell'imbarcazione».

«Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova».

(AdE)





imbarcazione

«ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, escludendo i natanti». (AdE)

mezzo di prova

*«per “mezzo di prova” s’intende la documentazione ufficiale, su **supporti cartacei e/o digitali**, proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto o dal soggetto che ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante), idonea a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione». (AdE)*





documentazione ufficiale (elenco generale)

- «i. la cartografia dei viaggi, i dati estratti da sistemi di navigazione satellitare (A.I.S.)*
- ii. il giornale di navigazione/giornale di bordo o un registro vidimato attestante le ore di moto dell'imbarcazione*
- iii. il dispositivo conta ore*
- iv. fatture, contratti, ricevute fiscali dell'ormeggio presso porti ubicati al di fuori dell'Unione*
- v. la documentazione attestante acquisti di beni e/o servizi relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione, presso esercizi commerciali extra UE*
- vi. il contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili». (AdE, punto 1, let. f)*



LOCAZIONE E NOLEGGIO

Il tempo di navigazione extra UE:

«dai mezzi di prova di cui al punto 1, lettera f) delle definizioni deve risultare che l'imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell'Unione europea». (AdE, punto 4.1)

Punto 1, let. f):

i. A.I.S.


ii. il giornale di bordo o un registro vidimato attestante le ore di moto

iii. il dispositivo conta ore

iv. fatture e documentazione dell'ormeggio presso porti extra UE

v. documentazione attestante acquisti presso esercizi extra UE

vi. il contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili».





Periodo di utilizzo in noleggio/locazione: è la durata contratto

Prova della navigazione è data:

dal contratto

+ 2 mezzi di prova tra:

- . giornale di navigazione o giornale di bordo
- . fotografie digitali di 2 punti nave per ogni settimana
- . fatture e documentazione di ormeggio extra UE
- . fatture e documentazione di beni da fornitori extra UE



LEASING

Periodo di utilizzo:

*«le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha **effettuato spostamenti tra porti** (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici». (AdE, punto 1, let. e)*



PROVE LEASING

Mezzi di prova:

- il contratto;
- l'esibizione dei dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza, di un **registro vidimato**, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto;
- una prova a supporto, tra:
 - i. AIS, ii. 2 foto del punto nave, iii. fattura/documentazione di ormeggio o iv. di acquisti extra UE.



ore di moto

«comprovate dall'apposito dispositivo conta ore, di inizio e fine di ciascun spostamento e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a manutenzioni». (AdE)



LEASING - DICHIARAZIONE DI NON IMPONIBILITÀ ANTICIPATA

The image shows a screenshot of a tax declaration form titled 'DICHIARAZIONE DI NON IMPONIBILITÀ ANTICIPATA'. The form is divided into several sections: 'DATI DELL'INTERESSATO', 'DATI DELLA SOCIETÀ', 'DATI DELLA LEASING', 'DATI DELLA LEASING', 'DATI DELLA LEASING', and 'DATI DELLA LEASING'. Each section contains various fields for entering data, such as names, addresses, and tax-related information. The form is presented in a structured, tabular layout with clear headings and sub-sections.

«la quota di non assoggettabilità all'imposta s'intende **provvisoriamente calcolata** ed il fornitore potrà emettere la **fattura in regime di parziale o integrale esclusione**».

«il dichiarante dovrà **verificare a consuntivo** quanto dichiarato anticipatamente e comunicare al proprio fornitore l'eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi effettuati a consuntivo».

«il **fornitore** dovrà, a sua volta, effettuare le necessarie **variazioni in aumento o diminuzione dell'imposta**, procedendo, se del caso, a versare la maggior imposta dovuta e gli interessi di mora, senza **alcun pagamento di sanzioni**» (AdE)



LEASING - RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE



Legge di bilancio

Art. 1, comma 710

- **La dichiarazione resa dall'utilizzatore** in relazione all'effettivo utilizzo è **trasmessa telematicamente** all'Agenzia delle Entrate, che rilascia ricevuta.
- L'utilizzatore verifica a conclusione dell'anno solare le percentuali dichiarate.
- Il prestatore emette la nota di variazione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In caso di dichiarazione mendace, **l'utilizzatore leasing risponde dell'imposta dovuta** in base all'effettivo utilizzo, oltre alla **sanzione** del 30% sulla differenza e al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale

Il **prestatore** è responsabile se non ha riscontrato per via **telematica l'avvenuta presentazione** all'Agenzia delle entrate della dichiarazione

La norma entrata in vigore dal 14 agosto 2021



IL CONTRATTO



SOGGETTIVITA'

Per definizione gli imponibili non possono essere tutti uguali.



EFFETTIVITA'

I contratti devono rispecchiare la navigazione.



RILEVAZIONE

Le prove non possono essere usate Strumentalmente.



NOLEGGIO/LOCAZIONE

CONTRATTO deve prevedere la navigazione extra UE

GIORNALE DI BORDO deve registrare la navigazione extra UE

FOTO PUNTO NAVE o FATTURE devono essere congrui

perché

la responsabilità in prima battuta è del



noleggiatore

o

locatore



LEASING



ma è legittimo **pianificare adeguatamente le settimane di navigazione.**

La responsabilità è dell'utilizzatore
(appena entra in vigore la norma sulla dichiarazione).

SE NON VI E' NOVAZIONE DEL CONTRATTO, LA NUOVA NORMA NON SI APPLICA AI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELL'1 NOVEMBRE 2020*.





«Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea a comprovare che l'imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell'Unione europea». (AdE)

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di accertare fenomeni di **frode o abuso** in relazione ai mezzi di prova adottati per dimostrare l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione nelle acque territoriali extra UE.



CONSERVAZIONE DELLE PROVE



A cura tanto del **fornitore/locatore** quanto dell'**utilizzatore**

fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (**6 anni**)

fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di casi di omessa presentazione o dichiarazione nulla (**8 anni**).

(art. 57, commi 1 e 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

